

COMUNE DI TEGLIO (SO)

Piazza S.Eufemia n. 7 - 23036 Teglio (SO) - tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/78.90.90- www.comune.teglio.so.it. - C/c postale 11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

CAPITOLATO TECNICO**PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NECESSARI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE D'INFANZIA DI TEGLIO E TRESENDA – FORNITURA GAS IN BOMBOLE****ART.1 - DEFINIZIONI – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato d'appalto, è espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione procedente di dettare la puntuale disciplina della gara indetta, di fissare i requisiti di partecipazione e gli adempimenti ai quali sono tenute le imprese partecipanti.

Ai fini del presente Capitolato s'intende per Ente affidante o Stazione Appaltante il Comune di Teglio (di seguito denominato Ente) e per Impresa affidataria o concorrente l'operatore economico a cui il capitolato si rivolge (di seguito denominato Operatore Economico);

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di fornitura dei prodotti necessari al funzionamento delle mense scolastiche.

Lo stesso regola gli impegni, gli obblighi, gli oneri, i controlli e i diritti dell'Ente affidante e dell'Operatore Economico derivanti dall'aggiudicazione del servizio.

ART.2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato ha la durata di DUE ANNI SCOLASTICI previo formale affidamento, a conclusione delle procedure d'aggiudicazione con la possibilità di rinnovo (espresso) per un ulteriore anno scolastico.

L'Ente si riserva la facoltà, ai sensi di legge, di prorogare il contratto oltre la scadenza alle vigenti condizioni, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del nuovo aggiudicatario ovvero per motivi non preventivabili o non riconducibili alla volontà dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà, di non procedere o di diminuire la durata dell'affidamento qualora per ragioni imprevedibili il servizio dovesse essere, parzialmente o totalmente, soppresso.

ART.3 - CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA' - MODALITÀ DI PAGAMENTO - CONTRATTO**1) Corrispettivo**

Il corrispettivo a carico dell'Ente è determinato dall'offerta economica presentata dall'Operatore Economico e non può superare l'importo della base d'asta, distinto per ciascuna scuola.

Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi unitari e complessivi, necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

L'Operatore Economico non potrà esigere dal Comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori a quelli pattuiti.

Con il pagamento del corrispettivo, l'Operatore Economico si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa per la fornitura assegnata.

2) Tracciabilità

L'Operatore Economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In particolare, dovrà utilizzare, per ricevere il corrispettivo del contratto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Operatore Economico comunica all'Ente gli estremi identificativi di tali conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art.9 - bis Legge 136/2010 e s.m.i.).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'AVCP e s.m.i.

3) Modalità di pagamento

Il corrispettivo è erogato dall'Ente mensilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previo ottenimento, a cura dell'Ente, di regolare DURC (documento unico di regolarità contributiva).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4) Contratto

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica con scambio di lettere commerciali, tramite PEC, e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

ART.4 - SPESE DI TRASPORTO

Tutte le spese di trasporto e la movimentazione dei prodotti sono a carico dell'Operatore Economico che ne risponde in proprio sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità.

ART.5 - DIMENSIONE PRESUMIBILE DELL'UTENZA – QUANTITA' ANNUA PRESUNTA

L'utenza, stimata, è costituita dagli alunni delle scuole d'infanzia:

- n.39 circa alla scuola d'infanzia di Teglio
- n.52 circa alla scuola d'infanzia di Tresenda

La quantità annua presunta è pari a:

SCUOLA INFANZIA TRESENDA N.16 BOMBOLE DI GAS DA KG.25

SCUOLA INFANZIA TEGLIO N.20 BOMBOLE DI GAS DA KG.25

La quantità annua presunta di prodotto, sopra riportata, è riferita ai consumi massimi calcolati in rapporto al numero massimo degli utenti ed ha un valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta **e non costituisce obbligo per l'Ente che pagherà solo i prodotti effettivamente forniti a ciascuna scuola.**

Nel corso di esecuzione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere, alle stesse condizioni del contratto, aumenti o diminuzioni della quantità dei prodotti senza che l'Operatore Economico possa vantare diritti, avanzare riserve o richiedere compensi aggiuntivi al prezzo offerto.

ART.6 - CONTROLLI

L'accettazione della merce in entrata è subordinata ad accurato controllo volto a stabilire l'idoneità dei prodotti, l'integrità delle confezioni e la loro rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti al momento dell'ordinazione.

E' facoltà dell'Ente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso con le modalità che riterrà opportune, controlli presso i centri di ristorazione per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

E' facoltà dell'Ente disporre, senza limitazione di orario, la presenza presso i centri di ristorazione di propri incaricati, con il compito di verificare a corretta applicazione di quanto previsto nel presente capitolato.

1) Gli organismi preposti al controllo sono:

- I cuochi;
- Il personale incaricato dal Comune;
- L'ATS competente;
- I rappresentanti della commissione mensa, dove insediata.

2) Blocco dei prodotti

I controlli effettuati potranno dar luogo al "blocco dei prodotti". Gli incaricati preposti provvederanno a far custodire prodotti in un magazzino ed a far apporre un cartellino con la scritta "in attesa di accertamento". Gli accertamenti dovranno avvenire entro due giorni.

In caso di blocco dei prodotti l'Operatore Economico dovrà presentarsi nella sede della scuola dove è stato effettuato il blocco entro due ore dalla convocazione prioritariamente telefonica e/o per mail e/o per PEC. Resta inteso che l'Operatore Economico, o per telefono, o per mail, o per pec, deve essere reperibile.

3) La commissione mensa

I compiti e il funzionamento della commissione mensa sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART.7 - RILIEVI E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA' – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE – RISOLUZIONE RECESSO

1) Penalità

I rilievi inerenti alle non conformità al servizio sono contestati tempestivamente all'Operatore Economico per via telefonica e confermati per iscritto, tramite PEC (obbligatoria per gli operatori economici), entro i due giorni successivi.

In caso di inottemperanza alla richiesta, ovvero nei casi in cui il Comune riscontri successivamente la violazione degli obblighi, il Comune comunicherà all'Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, e nel termine di 48 ore dall'accertamento da parte della struttura organizzativa preposta, le contestazioni degli organi di controllo. Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'Operatore Economico non fornisce alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste dal presente Capitolato.

Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità:

- QUANTITA' (non conformità delle pezzature) € 104,00;
- TEMPISTICA (Mancato rispetto degli orari di consegna della merce) € 103,00;
- TIPOLOGIA (Prodotto di marchio diverso da quello proposto nell'offerta) € 104,00;

Il totale delle penali annue non potrà superare il 20% del totale del contratto. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.

2) Clausole risolutive espresse

I rilievi inerenti il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il PATTO D'INTEGRITÀ sottoscritto in sede di gara, comunque accertati dall'Amministrazione e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, contestati tempestivamente all'Operatore Economico e confermati per iscritto entro i due giorni, daranno corso all'applicazione della clausola risolutiva espressa (art.1456 cc):

- Risoluzione del contratto ed addebito all'Operatore Economico di ogni ulteriore onere derivante dalla prosecuzione del servizio;
- Cancellazione dagli elenchi degli operatori economici dell'Ente;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Ente per 5 anni.

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art.1456 del c.c.) qualora sia stata disposta nei confronti degli amministratori e/o dei dirigenti e/o del titolare dell'impresa appaltatrice una misura cautelare o di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli dal 317 al 320 e art.322, 346,353 del c.p.

3) Risoluzione e recesso

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del D.Lgs 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.

ART.8 - MODIFICHE DEL SERVIZIO PER EVENTI STRAORDINARI

L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Operatore Economico, salvo nei casi di forza maggiore. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Operatore Economico e dell'Ente, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore le calamità naturali e i disordini civili.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Operatore Economico deve darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

ART.9 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Operatore Economico dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati.

Ai sensi dell'art.19 del D.L. 422/97 e successive modifiche e integrazioni l'Operatore Economico deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.

ART.10 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico è obbligato nell'esecuzione del servizio a adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni a cose o persone ricade sull'Operatore Economico.

L'Operatore Economico è altresì obbligato al rispetto di tutti gli impegni previsti nella documentazione di gara.

L'Operatore Economico dichiara infine di aver preso visione di tutti i documenti di gara, dei posti di effettuazione del servizio e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione della fornitura.

ART.11 GARANZIA

L'Operatore Economico presta garanzia sui prodotti forniti per tutta la durata del contratto. L'Ente si obbliga, da parte sua, a trattare ed utilizzare i prodotti in modo corretto e regolare.

ART.12 - DECADENZA E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art.7, l'Operatore Economico è dichiarato decaduto dall'affidamento, nei seguenti casi:

- a) Mancato inizio del servizio nel termine stabilito;
- b) Abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività;
- c) Per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- d) Mancata ottemperanza da parte dell'Operatore Economico di norme imperative di legge o regolamenti;
- e) Mancata costituzione della garanzia definitiva;
- f) Qualora l'Operatore Economico sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale di liquidazione;

In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Operatore Economico.

ART.13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Operatore Economico, sotto la sua responsabilità, è tenuto a rispettare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nella documentazione di gara.

Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di appalti e contratti.

ART.14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esprimere preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

Qualora, nel corso dell'espletamento del servizio, venisse accertato che l'Operatore Economico non adempie regolarmente alle obbligazioni assunte in dipendenza della documentazione di gara, che è vincolante, e non svolge con regolarità e professionalità il servizio, l'Ente provvederà a diffidarlo per iscritto, tramite PEC o in assenza della pec con la MAIL dichiarata in sede di gara. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di applicare la penale per ogni inadempimento contestato e per il quale non siano state date giustificazioni ritenute valide. La suddetta penale verrà trattenuta sul corrispettivo del mese successivo alla contestazione. In caso poi di persistenza degli inadempimenti, il Comune darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà notificato all'Operatore Economico, con PEC, ed avrà effetto giuridico, senza che sia necessario, appunto, intraprendere alcuna azione giudiziaria.

ART.15 – FORNITURA

1) Calendario

Anno scolastico 2019/2020 1°settembre - 30 giugno

Anno scolastico 2020/2021 1°settembre - 30 giugno

2) Ordinazione dei prodotti

L'ordinazione dei prodotti da veicolare in ogni singola scuola è fatta dai cuochi almeno due giorni prima di quello previsto per la fornitura.

Nessun ordine potrà essere fatto ed accettato dall'Operatore Economico da personale diverso da quello indicato dal Comune.

3) Consegna dei prodotti

I prodotti devono essere consegnati presso la sede delle scuole materne negli orari concordati con i cuochi. La periodicità della fornitura è indicata all'art.17 del presente capitolato.

Orari e periodicità devono essere obbligatoriamente rispettati sia dall'Operatore Economico che dal cuoco.

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di modificare il calendario, gli orari e la periodicità della prestazione a fronte di circostanze imprevedibili, determinate dal quadro legislativo o regolamentare di riferimento ovvero per l'applicazione di riforme scolastiche ovvero per interventi di razionalizzazione della rete scolastica.

4) Mezzi di trasporto

L'accettazione della merce in entrata è subordinata al controllo delle condizioni igieniche dei mezzi di trasporto poiché la presenza di sporcizia, macchie persistenti e residui di varia natura possono insudiciare e contaminare i prodotti in consegna e veicolare sporcizia all'interno dei locali di lavorazione o deposito.

Il trasporto su strada delle merci pericolose, quindi anche dei gas, è regolato dall'accordo ADR -Accord Dangereuses Route (o anche Agreement Dangerous Road), sintesi di 'Accord européen relatif au transport des marchandises Dangereuses par Route'.

Il codice della strada - art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi - fa espressamente riferimento alla normativa dell'accordo ADR.

ART.16 - REQUISITI DEI PRODOTTI

Dovranno essere forniti i prodotti per i quali è stata formulata l'offerta, in confezioni, integre e sigillate.

ART.17 PERIODICITA' DELLA FORNITURA

A RICHIESTA, E COMUNQUE NON PIÙ DI UNA VOLTA AL MESE. IN CASO D'URGENZA LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO UN'ORA DALLA RICHIESTA TELEFONICA.

IL SINDACO
ELIO MORETTI

(Documento informatico, in formato PDF/A, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

TABELLA ELENCO PRODOTTI